

**COMM. TRIB. REGIONALE BRESCIA - 49/64/2012**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

L'Agenzia delle entrate ufficio di Treviglio notificava alla SNC Panificio Ri. Ro. & C. nonché ai soci Ri. Ro. e Va. Vi. distinti avvisi di accertamento con i quali, con riferimento all'esercizio 2004, accertava il reddito d'impresa in euro 69.083,00 a fronte della perdita dichiarata di euro 31.727,00 rettificando altresì il valore della produzione ai fini Irap e recuperando Iva indebitamente detratta. Il reddito d'impresa così rideterminato rilevava ai fini Irpef in capo ai soci. L'accertamento, eseguito ex art. 39 c.1 lettera d) d.p.r. 600/73 conseguiva al recupero di componenti positivi di reddito per euro 43.086,00 rivenienti dal maggior valore attribuito all'avviamento di un ramo d'azienda commerciale corrente in Treviglio ceduto dalla società contribuente in data 20 dicembre 2004. Detta voce era già stata oggetto di rettifica in sede di liquidazione dell'imposta di registro scortata dalla favorevole sentenza resa nel giudizio di primo grado introdotto a seguito dell'impugnazione proposta dalla medesima società ed ormai definitiva per mancata impugnazione. Ulteriore elemento dell'accertamento era costituito dal recupero di costi indeducibili per euro 12.911,00 costituiti da perdite su crediti vantati nei confronti della S.r.l. il Buongustaio di Cologno Monzese senza l'allegazione di alcuna prova idonea ad attestarne l'inesigibilità. Ed ancora costi indeducibili per euro 1530,00 contabilizzati quali compensi a terzi per spese legali inerenti causa civile conclusasi con sentenza del marzo 2005 ritenuta non di competenza dell'esercizio in scrutinio; ulteriori compensi a terzi per euro 48.500,00 corrisposti con versamenti rateali nel corso del 2004 a fronte di consulenze per l'ottimizzazione del sistema produttivo venivano dall'ufficio ritenuti estendibili a più esercizi con conseguente imputabilità all'annualità in oggetto della minor somma di 1/5 pari ad euro 9700,00. Altri costi indeducibili venivano recuperati quanto a euro 4100,00 siccome non inerenti in quanto afferenti a modifiche di immobile estraneo all'attività di impresa e, quanto a euro 383,00 per spese carburanti autotrazione parzialmente indeducibili.

I contribuenti proponevano alla commissione tributaria provinciale di Bergamo, distinti ricorsi avverso gli avvisi accertamento notificati replicando, quanto al maggiore avviamento il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'ufficio, peraltro ignorando la sentenza da quest'ultimo richiamata; quanto alle perdite su crediti il documentato avvio di procedura fallimentare a carico della debitrice pochi mesi dopo la chiusura del bilancio 2004; quanto alle spese legali per la vertenza giudiziale trattarsi di attività sicuramente conclusa nell'esercizio 2004 ancorché la sentenza fosse stata pubblicata nel marzo 2005; quando infine ai vari compensi a terzi la loro sicura inerenza e complessiva spesabilità nell'esercizio oggetto di accertamento. Concludevano i ricorrenti per la declaratoria di nullità degli avvisi impugnati e, in subordine, per l'annullamento dei rilievi sub 1-2-3-4.

L'ufficio si costituiva ribadendo la piena fondatezza dei propri rilievi con argomentazioni, in fatto già enunciate degli avvisi accertamento e qui scortate dal richiamo a favorevole giurisprudenza. Concludeva per il rigetto del ricorso spese rifuse.

La Commissione tributaria provinciale di Bergamo, con sentenza pubblicata il 10.5.2010 ritenuto da un lato il mancato assolvimento da parte dei ricorrenti dell'onere della prova loro incombente e dall'altro la correttezza dei rilievi dell'ufficio respingeva di ricorsi riuniti con condanna alla rifusione delle spese di lite. Avverso tale deliberato hanno interposto distinti appelli tanto la società quanto Ri. Ro. in proprio e, separatamente, nella sua veste di erede di Va. Vi. ammettendo, quanto al maggior valore dell'avviamento, l'avvenuta pronuncia di sentenza favorevole all'ufficio nel separato giudizio avente ad oggetto l'imposta di registro e non impugnata. Ciò premesso passano in rassegna l'iter seguito dall'ufficio in quella vicenda processuale al fine di eccepire in questa sede l'illegittimità della condotta dell'accertatore a mente di quanto statuito da ordinanza della Suprema corte 7023/2010 secondo la quale il valore di avviamento definitivamente accertato ai fini del registro può non essere rilevante in tema di imposte dirette. Osservano che l'ufficio non ha offerto elementi probatori autonomi nell'odierna sede idonei a suffragare la rettifica dell'avviamento inerente l'avvenuta cessione del ramo d'azienda in Treviglio. Ribadiscono poi in ordine agli ulteriori rilievi quanto già esposto in prime cure e concludono per la integrale riforma della sentenza gravata con declaratoria di annullamento parziale dell'avviso di accertamento in relazione alla ripresa fiscale concernente il maggiore avviamento commerciale, l'indeducibilità delle perdite su crediti, e dei costi per compenso a terzi di euro 1530 ed euro 38.800.

L'ufficio si è costituito eccependo in via preliminare l'inammissibilità dei ricorsi ex art.22 D.lgs 546/92 per loro tardiva costituzione in giudizio oltre il termine di 30 giorni dalla notifica dell'appello effettuata mediante presentazione diretta presso gli sportelli della direzione provinciale di Bergamo in data 21 dicembre 2010 cui ha fatto seguito la costituzione mediante invio degli atti alla Commissione tributaria regionale in data 21 gennaio 2011. Nel merito dei rilievi osserva, quanto alla plusvalenza patrimoniale non dichiarata che, per costante insegnamento della Suprema corte, il valore assegnato all'avviamento ai fini dell'imposta di registro è vincolante anche in sede di accertamento delle imposte sui redditi. Quanto alle ulteriori voci oggetto di controversia richiama le precedenti deduzioni e conclude per la declaratoria di inammissibilità degli appelli ovvero per il loro rigetto nel merito.

Fattosi luogo alla riunione degli appelli ed alla trattazione in pubblica udienza alla presenza del solo rappresentante dell'Ufficio, la vertenza viene trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate. Assume una valenza assorbente di ogni motivo del contendere la pregiudiziale eccezione svolta dall'Ufficio di inammissibilità degli appelli per tardiva costituzione in giudizio degli appellanti, la cui fondatezza è comprovata dalla documentazione agli atti. Gli appelli infatti sono stati notificati mediante consegna diretta agli sportelli della Direzione Provinciale di Bergamo in data 21.12.2010 come attestato dalle ricevute ad essi allegate. I contribuenti tuttavia ne hanno poi curato l'inoltro alla segreteria di questa Commissione a mezzo distinte raccomandate spedite in data 21.01.2011 come parimenti evidenziato dall'affrancatura apposta su ciascuna busta contenente il plico processuale, in tal modo effettuando una costituzione in

giudizio tardiva per sopravvenuto decorso del termine di giorni 30 previsto dall'art. 22 D. Lgs. 546/92 espressamente richiamato dall'art. 53 Il comma che disciplina gli adempimenti dell'appellante. Orbene, detta norma (art. 22 comma 1) prevede il termine di 30 giorni per il deposito dell'atto presso la Segreteria della Commissione adita "a pena di inammissibilità" peraltro connotata dalla rilevabilità d'Ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Al superiore rilievo consegue pertanto l'inammissibilità degli appelli con conforme declaratoria e condanna dei contribuenti alla rifusione delle spese in favore dell'Ufficio liquidate in complessivi euro 2.000,00=, oltre accessori di legge.

#### **PQM**

la Commissione dichiara inammissibili gli appelli riuniti e condanna gli appellanti in solido alla rifusione in favore dell'Ufficio delle spese del presente grado liquidate in complessivi euro 2.000,00=, oltre accessori di legge.